CAMERA DEI DEPUTATI N. 1071

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 novembre 1979 (Stampato n. 255)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

—

Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.

ART. 2.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.